



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari,9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA -- Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668 –
e-mail: comunefrancavilla@tin.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 DEL 30/11/2017

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.**

L'anno Duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore diciotto e trenta minuti, in Francavilla Angitola e nel Palazzo Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, notificati agli interessati dal Messo Comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione. All'appello risultano presenti i signori Consiglieri:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1) PIZZONIA Giuseppe	X		10) BARTUCCA Antonella	X	
2) ANELLO Domenico	X		11) CURCIO Angelo	X	
3) CARUSO Michele		X			
4) TORCHIA Armando	X				
5) LAZZARO Foca Antonio	X				
6) GALATI Bruno	X				
7) CONIDI Giuseppe		X			
8) FRUCI Anna	X				
9) NOBILE Carmelo	X				
			TOTALE	9	2

Consiglieri assegnati al Comune : numero 11

Consiglieri in carica : numero 11

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Fruci Anna.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Filippo POTENZA.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri :

.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

PARERE TECNICO

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.

Data 24/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Domenico ARACRI

PARERE CONTABILE

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile.

Riferimenti contabili: _____

Data 24/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Domenico ARACRI

PREMESSO CHE

Nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;

VISTO CHE

l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);

La comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

RILEVA TO CHE

Entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.1., il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quote che devono essere alienate;

ATTESO CHE

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività per le quali si verificano le seguenti condizioni:

Art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".;

CONSIDERATO

Altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VERIFICATA

la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO

Delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale

VISTO

L'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

Che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTA

La relazione tecnica (all.A), contenente la motivazione, di carattere tecnico ed economico, per la quale l'Amministrazione comunale intende mantenere la partecipazione della controllata società Asmenet

RILEVATO CHE

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO

Che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi di cui sopra che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune nelle risultanze contenute nell'allegato A alla presente deliberazione;

- **DI DARE ATTO CHE** non risultano partecipazioni da alienare in quanto non presentano nessuno dei requisiti previsti dal T.U.S.P.P.

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

- **DI DARE ATTO**, altresì, che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione ~~di mantenimento~~ senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016;

Succesivamente con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Il Presidente

f.to Fruci Anna

Segretario Comunale

f.to Dott. Filippo POTENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 18/12/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addì, 18/12/2017

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Filippo POTENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

[] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì, 18/12/2017

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Filippo POTENZA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale

(Dott. Filippo POTENZA)
